

**PROCEDURA VALUTATIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI PRIMA FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/H1 - DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL'ANTICHITÀ, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/18 - DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL'ANTICHITÀ, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E STORIA DEL DIRITTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE 240/2010 (codice n. 2995)**

**VERBALE N. 1**  
**Criteria di valutazione**

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa indicata in epigrafe, composta da:

Prof.ssa Laura Solidoro, Ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza, settore concorsuale 12/H1 - Diritto romano e diritti dell'antichità, SSD IUS/18 - Diritto romano e diritti dell'antichità dell'Università degli Studi di Salerno

Prof. Giovanni Luchetti, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, settore concorsuale 12/H1 - Diritto romano e diritti dell'antichità, SSD IUS/18 - Diritto romano e diritti dell'antichità dell'Università degli Studi di Bologna

Prof. Antonio Palma, Ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza, settore concorsuale 12/H1 - Diritto romano e diritti dell'antichità, SSD IUS/18 - Diritto romano e diritti dell'antichità dell'Università degli Studi di Napoli Federico II

si riunisce al completo il giorno 10 ottobre 2017 alle ore 15,00, avvalendosi di strumenti di lavoro telematici di lavoro collegiale, come previsto dall'art. 12, comma 15, del Regolamento di Ateneo sulle procedure di chiamata ai sensi della Legge 240/2010.

I componenti della Commissione prendono atto che la stessa è pienamente legittimata ad operare in quanto nessuna istanza di riconsiliazione dei commissari è pervenuta all'Ateneo e che devono concludere i propri lavori entro due mesi dalla data di emanazione del decreto rettorale di nomina.

Prima di iniziare i lavori i componenti della Commissione procedono alla nomina del Presidente nella persona del prof. Antonio Palma e del Segretario nella persona del prof. Giovanni Luchetti.

La Commissione, prende visione dell'elenco dei candidati, che risultano essere:

- 1) Bartocci Ugo
- 2) Fagnoli Iole

Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri membri della Commissione. Dichiara altresì, ai sensi dell'art. 35 bis del D.lgs. n.165/2001 di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale. Dichiara altresì di non

aver riportato una valutazione negativa nelle attività di cui al comma 7 dell'art. 6 della Legge n. 240/2010 (all.ti 1, 2, 3).

La Commissione prende visione del bando della procedura di chiamata indicata in epigrafe e del Regolamento che disciplina le procedure di chiamata di cui alla Legge 240/2010 dell'Università degli Studi di Milano.

La valutazione è volta all'individuazione del candidato maggiormente qualificato a coprire il posto di professore ordinario per il settore concorsuale 12/H1 - Diritto romano e diritti dell'antichità e il settore scientifico disciplinare IUS/18 - Diritto romano e diritti dell'antichità che costituisce il profilo richiesto dal Dipartimento.

In base a quanto stabilito dal sopra citato Regolamento, gli standard qualitativi per la valutazione dei candidati devono essere definiti con riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, alle attività gestionali, organizzative e di servizio svolte con particolare riferimento ad incarichi di gestione e ad impegni assunti in organi collegiali e commissioni presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni scientifiche e culturali.

#### **Valutazione della didattica**

Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume, l'intensità e la continuità delle attività svolte dai candidati, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli del SSD IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità di cui gli stessi hanno assunto la responsabilità.

Inoltre si terrà conto, ove disponibili, degli esiti della valutazione da parte degli studenti dei moduli/corsi tenuti dai candidati, relativi al triennio accademico indicato nel bando, con gli strumenti predisposti dall'Ateneo.

Per le attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, sono considerate, in particolare, le attività di relatore di elaborati di laurea, di tesi di laurea magistrale, di tesi di dottorato e di tesi di specializzazione; le attività di tutorato degli studenti di corsi laurea e di laurea magistrale e di tutorato di dottorandi di ricerca; i seminari.

#### **Valutazione dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche**

Gli standard qualitativi, ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica dei candidati, considerano gli aspetti di seguito indicati:

- a) attitudine all'analisi ricostruttiva dell'origine e sviluppo degli istituti privatistici;
- b) autonomia scientifica dei candidati;
- c) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto;
- d) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche, l'appartenenza ad accademie scientifiche di riconosciuto prestigio;
- e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;

- f) partecipazione in qualità di relatori a congressi e convegni di interesse internazionale;
- g) attività di valutazione nell'ambito di procedure di selezione competitive nazionali e internazionali.

La Commissione valuterà esclusivamente le pubblicazioni presentate dal candidato ai fini della valutazione ed indicate nel relativo elenco.

Nella valutazione dei candidati verrà anche considerata la consistenza complessiva della produzione scientifica presentata da ciascuno, l'intensità e la continuità temporale della stessa, con esclusione dei periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali (congedi e aspettative stabiliti dalla legge, diversi da quelli previsti per motivi di studio).

I criteri in base ai quali saranno valutate le pubblicazioni scientifiche sono i seguenti:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico di ciascuna pubblicazione e sua diffusione e impatto all'interno della comunità scientifica;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo da coprire indicato dal SSD IUS/18 - Diritto romano e diritti dell'antichità e relativo settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- c) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

La Commissione stabilisce che valuterà l'apporto del candidato nei lavori in collaborazione con i seguenti criteri in ordine di priorità:

- 1) quando risulti espressamente indicato;
- 2) quando l'apporto risulti in base alle dichiarazioni del candidato e degli altri co-autori riguardo alle parti dei lavori presentati.

Ove l'apporto non risulti oggettivamente enucleabile, la pubblicazione non sarà valutabile.

La Commissione giudicatrice prende in considerazione opere pubblicate secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

La Commissione valuta le pubblicazioni di carattere scientifico delle seguenti tipologie:

- Monografie (con ISBN)
- Articoli su libro (con ISBN)
- Articoli su riviste (con ISSN)
- Curatele ed edizioni critiche commentate (con ISBN)

#### **Valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio**

Ai fini della valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio, sono considerati il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare riferimento ad incarichi di gestione e ad impegni assunti in organi collegiali e commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni scientifiche e culturali.

**Modalità di attribuzione dei punteggi:**

La Commissione di valutazione prende atto, in base a quanto stabilito dal bando che nella valutazione dei titoli presentati dovrà essere attribuito a ciascuno un punteggio entro i valori massimi di seguito indicati:

- a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche: 60 punti, di cui il 75 per cento da attribuire alle pubblicazioni scientifiche;
- b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, comprensive anche degli esiti delle valutazioni degli studenti, ove disponibili: 30 punti;
- c) attività istituzionali, organizzative e di servizio: 10 punti.

**Punteggio massimo complessivo attribuibile per l'attività didattica: 30 punti**

- attività didattica frontale di cui ai punti 1 e 3 dell'art. 12 del bando di concorso fino ad un massimo di punti 20
- attività didattica integrativa di cui al punto 2 dell'art. 12 del bando di concorso fino ad un massimo di punti 10.

**Punteggio massimo complessivo attribuibile per le pubblicazioni: 45 punti**

- sino ad un massimo di punti 20 per le monografie
- sino ad un massimo di punti 10 per i saggi inseriti in opere collettanee e per gli articoli su libro
- sino ad un massimo di punti 10 per gli articoli su riviste internazionali e nazionali
- sino ad un massimo di punti 2 per curatele ed edizioni critiche commentate
- sino ad un massimo di punti 3 per la consistenza complessiva, l'intensità e la continuità temporale della produzione scientifica presentata da ciascuno

**Punteggio massimo complessivo attribuibile per l'attività di ricerca: 15 punti**

- Coordinatore o partecipante PRIN e FIRB nazionali fino ad un massimo di punti 5
- Coordinatore o partecipante PRIN e FIRB locali fino ad un massimo di punti 5
- Altro ruolo organizzativo e direttivo all'interno della comunità nazionale/internazionale fino a un massimo di punti 5

**Punteggio massimo complessivo attribuibile per l'attività gestionale: 10 punti**

- Direttore di Dipartimento fino ad un massimo di punti 4
- Preside di Facoltà fino ad un massimo di punti 3
- Altri incarichi gestionali fino ad un massimo di punti 3

Al termine delle operazioni di valutazione la Commissione, confrontati gli esiti delle singole valutazioni, provvederà ad individuare, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti e motivandone la scelta, il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche richieste.

La Commissione decide di riconvocarsi in data venerdì 24 novembre, alle ore 15,30 presso una sede che sarà successivamente definita.

La seduta è tolta alle ore 16.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bologna, 10 ottobre 2017

LA COMMISSIONE:

Prof.ssa Laura Solidoro (v. dichiarazione di adesione allegata)

Prof. Giovanni Luchetti



Prof. Antonio Palma (v. dichiarazione di adesione allegata)

**PROCEDURA VALUTATIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI PRIMA FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/H1 - DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL'ANTICHITÀ, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/18 - DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL'ANTICHITÀ, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E STORIA DEL DIRITTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE 240/2010 (codice n. 2995)**

**VERBALE N. 2**  
**Valutazione dei candidati**

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa indicata in epigrafe, composta da:

Prof. Antonio Palma, Presidente, Ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza, settore concorsuale 12/H1 - Diritto romano e diritti dell'antichità, SSD IUS/18 - Diritto romano e diritti dell'antichità dell'Università degli Studi di Napoli Federico II;  
Prof.ssa Laura Solidoro, Componente, Ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza, settore concorsuale 12/H1 - Diritto romano e diritti dell'antichità, SSD IUS/18 - Diritto romano e diritti dell'antichità dell'Università degli Studi di Salerno;  
Prof. Giovanni Luchetti, Segretario, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, settore concorsuale 12/H1 - Diritto romano e diritti dell'antichità, SSD IUS/18 - Diritto romano e diritti dell'antichità dell'Università degli Studi di Bologna;

si riunisce al completo il giorno 7 dicembre 2017 alle ore 10,30, presso la Sala Fazio del Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca del MIUR, in Via Michele Carcani 61, - Roma, giusta decreto rettorale di autorizzazione (Prot. 0080274/17 del 27/11/2017) allegato al presente verbale (all.to 1).

Su invito del Presidente, prof. Antonio Palma, ciascun commissario dichiara di aver conoscenza delle domande, dei titoli e dei documenti presentati dai due candidati.

Ciascun commissario dichiara quindi di aver formulato un giudizio individuale sulle pubblicazioni dei candidati. Tali giudizi individuali vengono contestualmente letti, prodotti e allegati al presente verbale (all.ti 2, 3, 4).

La Commissione procede quindi alla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate dai due candidati in base ai criteri stabiliti nella riunione preliminare, seguendo l'ordine alfabetico.

La Commissione predispose per ciascun candidato una scheda, allegata al presente verbale (all.ti 5 e 6), nella quale vengono riportati i punteggi attribuiti collegialmente in relazione all'attività didattica, alle pubblicazioni scientifiche, all'attività di ricerca e alle attività gestionali, organizzative e di servizio.

Handwritten signatures of the commission members, including the President Prof. Antonio Palma, the Componente Prof.ssa Laura Solidoro, and the Segretario Prof. Giovanni Luchetti.

Al termine delle operazioni di valutazione, la Commissione provvede ad individuare con deliberazione assunta all'unanimità la Prof.ssa Iole Fagnoli quale candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche richieste, con la seguente motivazione:

La commissione esprime il proprio unanime apprezzamento per l'eccellenza della qualità scientifica di entrambi i candidati, ritenendoli pienamente meritevoli di prestare il servizio di docenza presso l'Università Statale di Milano, auspicandone, nel pieno rispetto dell'autonomia decisionale degli organi accademici, la più sollecita chiamata. All'unanimità - nel riconoscimento delle specifiche attitudini individuali dei candidati, dei quali si evidenzia per la prof.ssa Fagnoli la maggiore laboriosità nella produzione scientifica e la costante presenza nelle attività organizzative in ambito accademico, e per il prof. Bartocci la grande eleganza filologica e la raffinatezza di pensiero - la commissione esprime la propria preferenza per la prof.ssa Iole Fagnoli per l'intensità e la continuità temporale della sua attività scientifico-accademica.

La seduta è tolta alle ore 15.30.

Letto, approvato e sottoscritto.


Roma, 7 dicembre 2017

LA COMMISSIONE:

Prof. Antonio Palma, Presidente

Prof.ssa Laura Solidoro, Componente

Prof. Giovanni Luchetti, Segretario



**Allegato n. 2 Giudizi individuali sulle pubblicazioni scientifiche del prof. Antonio Palma**

**Candidato Ugo Bartocci**

**1) *Le Species Nuptiarum nell' esperienza romana arcaica. Relazioni matrimoniali e sistemi di potere nella testimonianza delle fonti*, Il Cigno Galileo Galilei, Roma, 1999.**

Nell'opera monografica in esame il candidato ricostruisce, attraverso una impostazione metodologica attenta, la struttura del matrimonio romano come descritto nelle fonti giuridiche e letterarie, soffermandosi nella prima parte della ricerca sullo status della dottrina in materia. In particolare, lo studio affronta con fine approccio filologico le modalità di acquisto della manus, dopo aver esaustivamente descritto la stretta connessione tra l'istituto matrimoniale e la condizione potestativa nella quale sarebbe entrata la uxor in caso di nuptiae cum manu. Assume interesse l'approfondimento svolto dall'A. del rapporto tra vir e uxor negli atti di conventio in manu. La ricerca appare apprezzabile.

**2) *Un'annotazione giuridica sull'alter exitus Andriae*, in *IURA*, 50, 1999 (pubblicato 2003).**

Con acume filologico il contributo esamina, dal punto di vista della rilevanza giuridica, il c.d. *alter exitus* della commedia terenziana *Andria*, in particolare per quanto concerne la nascita e lo strutturarsi dell'atto negoziale dello *spondere*. A detta dell'a. la menzione che il commediografo fa dello *spondere* nell'*alter exitus* andriano deve considerarsi avere un significato compiutamente tecnico e confermativo di una originaria struttura non dialogica dell'atto negoziale. Si tratterebbe, dunque, di una testimonianza preziosa e finora trascurata nella evoluzione che portò lo *spondere* a configurarsi così come ce lo descrive Gaio nel suo manuale istituzionale. Ma l'a., con non comune sensibilità storica, tesauroizza un simile dato anche al fine di datare l'opera di Terenzio, integrando in tal modo la dottrina filologica che se n'è occupata. Così facendo il Bartocci attribuisce il passo analizzato non al commediografo ma ad una mano ignota probabilmente ingaggiata da un capocomico che desiderava intercettare i gusti del pubblico che avrebbe preferito, rispetto al finale originario, un lieto fine pienamente rappresentato. La ricerca per la sua eleganza filologica e per il taglio euristico adottato si evidenzia per gli interessanti risultati cui giunge.

**3) *Gaio e un enigma medioevale*, in *IURA*, 52, 2001 (pubblicato 2005).**

In una interessante ricerca di natura filologica e giuridica l'a. si occupa del c.d. indovinello veronese, che già costituì oggetto di specifico studio per Nino Tamassia. In particolare, il Bartocci mettendo a frutto l'analogia tra l'*arare* e lo *scribere*, che si può riscontrare nella lettura del breve scritto rinvenuto sul *recto* di un foglio di un codice liturgico, enuclea una elegante analisi di Gai 2.77 in merito al modo di acquisto *iure naturali* della accessione. Secondo il giurista antoniniano, come è noto, sarebbe stato sempre il proprietario della pergamena su cui era stato versato l'inchiostro il proprietario dell'*opus scriptum*, infatti il valore del materiale impiegato nella scrittura appariva irrilevante e comunque secondario rispetto al cedere delle *litterae* al supporto scrittorio. L'a. dunque, utilizzando, tra le altre fonti, poco noti passi quintiliani, si pone il problema della proprietà di un'opera scritta su materiale altrui. Il Bartocci, attraverso l'analisi delle fonti, accosta Quint., *inst.* 10.3.18 ss. con Gai 2.77 proprio perché Quintiliano al fine di evitare che il prodotto del proprio ingegno intellettuale trasposto su un supporto scrittorio altrui divenisse di proprietà del proprietario di quest'ultimo materiale consigliava ad ogni scrittore di fornire lui stesso il materiale su cui scrivere. L'a. evidenzia come il caso della *scriptura* fosse regolato dalla *eadem ratio*, per





utilizzare le parole di Gaio, che costituiva il principio *superficies solo cedit*, instaurandosi una equiparazione tra pergamena e suolo. Il lavoro si fa apprezzare per la metodologia di ricerca che combina sensibilità filologica e padronanza delle fonti giuridiche.

**4) I Comici e la *dotis dictio*, in *Studi per Giovanni Nicosia, I*, Giuffrè, Milano, 2007.**

Il lavoro indaga la reale portata della *dotis dictio* che, come sottolinea l'a., era probabilmente molto più frequente nella prassi di quanto possa credersi leggendo i Digesta giustiniane, nei quali se alla *dotis datio* e alla *dotis promissio* sono riservati molteplici luoghi, al contrario non si fa alcun cenno alla costituzione della dote attraverso la *dictio*. E ciò sarebbe imputabile, a detta dell'a., a una costituzione di Teodosio II raccolta, almeno in parte, in CTh. 3.13.4 con la quale, il potere imperiale, al fine di armonizzare una controversia che innervava la materia della costituzione di dote abolì le strutture formali costitutive della *dotis dictio* e *promissio* prevedendo l'uso della *pollicitatio dotis* come modo costitutivo privo di forma. Concentrandosi pertanto sulle fonti letterarie ed in particolare su quelle dei commediografi, Plauto per tutti, l'a. perviene alla conclusione che in realtà la *dotis dictio* originariamente non sarebbe inquadrabile nella categoria dei contratti *verbis*, piuttosto essa sarebbe da considerarsi una *lex sponsalibus dicta*, ossia una *pactum adiectum* gli *sponsalia*. La ricerca finemente condotta oltre che a chiarire l'origine della *dotis dictio* si interroga in modo proficuo sull'utilizzo dei commediografi per la conoscenza del diritto romano preclassico.

**5) *Aspetti giuridici dell'attività letteraria in Roma antica. Il complesso percorso verso il riconoscimento dei diritti degli autori*, Giappichelli, Torino, 2009.**

L'interessante monografia dell'autore non si limita all'analisi delle problematiche romanistiche circa l'emersione del diritto d'autore, ma estende la sua riflessione alla elaborazione giuridica medievale e moderna, evidenziando, efficacemente, come il punto di rottura relativamente agli istituti presi in esame sia da individuare nella invenzione della stampa, che cambia in modo irreversibile il rapporto tra autore ed amanuense. L'a. esamina le varie posizioni che la dottrina moderna ha assunto in ordine all'individuazione dei meccanismi giuridici, attraverso i quali il diritto romano, pur non conoscendo il diritto d'autore, avrebbe tutelato alcune delle singole facoltà in cui può concretizzarsi l'esercizio di tale diritto. L'a. si immette sul solco tracciato da Vittorio Scialoja il quale pur ammettendo che a Roma non sia rinvenibile un diritto d'autore modernamente inteso pensò che l'*actio iniuriarum aestimatoria* potesse avere una applicazione proprio al fine di tutelare un diritto morale dell'autore. Ma l'a. non dimentica di passare in rassegna anche le tesi di quanti escludono in modo reciso qualsiasi tipo di collegamento tra il mondo di Roma antica e il diritto d'autore. In conclusione della sua ricerca, l'a. non forza il tenore delle fonti e riconosce che non appare del tutto produttivo declinare nel mondo romano il diritto d'autore nella sua articolazione come diritto morale e diritto allo sfruttamento economico dell'opera. Ritiene, a buona ragione, che appare molto più proficuo calarsi nel modo di pensare dei giuristi romani e vedere quindi nella testimonianza di Gai 2.77 una prima ed embrionale forma di tutela dell'autore letterario, tutela che si focalizza sulla sola appartenenza del testo scritto. Ed infatti l'a., a tal proposito, tratta della accessione della *scriptura* alla *charta* nel caso dello scriba che appunto scrivesse sotto dettatura; in questo caso, secondo Bartocci ci troveremo innanzi a un primo embrionale orientamento nella direzione che porterà, attraverso una secolare elaborazione dottrina e passando per la concettualizzazione, elaborata nell'età moderna, della proprietà letteraria, alla definizione di quello che verrà poi comunemente indicato in forma sintetica come diritto d'autore. La tesi dell'a., basata su un'accurata analisi delle fonti, appare condivisibile anche per il rigore filologico che la sorregge.

**6) *Spondebatur pecunia aut filia. Funzione ed efficacia arcaica del dicere spondeo* (Torino, Ed. Giappichelli, 2012.**

La monografia concentra l'attenzione sull'istituto degli sponsali, cui la giurisprudenza classica dedicò alcune trattazioni monografiche. Ancorato saldamente alla figura della *sponsio* e della *stipulatio* e quindi inquadrato nella forma del negozio giuridico bilaterale fonte di obbligazioni, tale istituto presenta, nelle varie testimonianze, la natura di promessa matrimoniale da cui scaturiscono vari effetti, con l'esclusione però dell'obbligo di contrarre matrimonio a cui pur tuttavia l'istituto sembrerebbe essere preordinato. L'a. passa in rassegna la dottrina che in tale ottica ha ritenuto di leggere tutte le testimonianze in cui veniva fatto riferimento a *sponsiones* svolte *nuptiarum causa*, in una visione alla fine omogeneizzante delle possibili diversità strutturali poste alla base delle fattispecie descritte, cercando, come sottolinea l'a. di condurre ad unità di immagine anche i casi che palesemente presentano discrasie che non permettono tale inquadramento. A tale proposito il Bartocci si sofferma sulla testimonianza varroniana di *de L.l. 6.69-70* il cui tenore, come l'a. convincentemente dimostra, non può essere ricondotto ad una trattazione in materia di sponsali, nel senso su indicato, e che tuttavia posto dalla dottrina in relazione con quanto detto da Gellio (*NA 4.4.1-4*) su reciproche obbligazioni a *dare* e a *ducere uxorem*, ha condotto, come evidenzia il Bartocci, a tortuose e poco convincenti ricostruzioni. Per quanto attiene al tema dell'indagine l'a. pone l'impossibilità metodologica di raffrontare la notizia varroniana (*spondebatur pecunia aut filia nuptiarum causa*) con le più ampie indicazioni fornite da altri autori, ad esempio, come detto, da Gellio, in un tentativo di ricostruzione storica in cui collocare su una linea evolutiva i dati discordanti; e ciò proprio per assenza di omogeneità tra le fattispecie trattate, giacché il *de-spondere filiam* varroniano non ha nulla a che vedere con lo *spondere daturum - ducturum uxorem*, ossia con la promessa di matrimonio. Attraverso l'analisi delle fonti l'a. riesce a recuperare il senso profondo del brano Varroniano in una prospettiva solitamente ignorata, riuscendo a ricostruire attendibilmente i caratteri originari dello *spondere*. La ricerca appare condivisibile e di ottimo livello.

### **7) I *fata iuris romani* e l'antiumanesimo del nazionalsocialismo in Scritti di storia del diritto romano e bibliografia giuridica offerti a Giuliano Bonfanti, Macerata, Ed. Biblohaus, 2012.**

Partendo da un contributo di Salvatore Riccobono datato 1951, *De fatis iuris Romani*, l'a. ricostruisce lo studio e lo sviluppo della scienza romanistica durante il periodo fascista, soffermandosi sulla fondazione dell'Istituto *Studia Humanitatis* nell'ambito della politica culturale ufficiale di allora. È proprio la partecipazione dell'eminente giurista all'iniziativa in tale ruolo non certo marginale che induce l'a. – in considerazione dello spessore dell'uomo e della serietà dello studioso – ad indagare se, al di là dell'accordo culturale tra Italia e Germania, vi fossero ragioni più profonde che potessero essere condivise a prescindere dall'ideologia fascista, nell'ideare e realizzare un centro di cultura italiano, caratterizzato negli studi promossi da una marcata impronta umanistica, nel centro di Berlino. In questa direzione è già significativa l'intitolazione dell'Istituto, *Studia Humanitatis*. Tale espressione infatti, come evidenzia il Bartocci, divenuta comune nell'accezione con cui era stata usata già nella seconda metà del Trecento da Coluccio Salutati, riprende quella formulata da Cicerone nell'orazione *pro Archia*, che, per formazione culturale, doveva essere per Riccobono il diretto riferimento testuale: Cic., *pro Arch.*, 2: *patiamini de studiis humanitatis ac litterarum paulo loqui liberius*. Utilizzando un repertorio archivistico ricco e prezioso l'a. conduce il lettore attraverso le temperie culturali di quel periodo e giunge alla conclusione che nella difesa della cultura classica contro l'invasione del germanesimo l'Istituto *Studia Humanitatis*, la cui sorte fu travolta dalle drammatiche conseguenze dell'armistizio italo-americano, serviva per entrare a Berlino ed espugnare la roccaforte del nemico. Un "cavallo di Troia", insomma, come lo ebbe a definirlo Bottai, su cui il Riccobono, oramai avanti negli anni, scelse di salire conscio della responsabilità che ogni uomo di cultura deve avere nella difesa di valori universali. Quella del Bartocci è una ricerca di storia della storiografia giuridica interessante e ricca di suggestione.

**8) Salvatore Riccobono, Il diritto romano e il valore politico degli *Studia humanitatis*, Giappichelli, Torino, 2012.**

A Salvatore Riccobono, è dedicato lo studio del Bartocci che tenta di ricostruire una vicenda poco nota di cui, non più giovane, fu protagonista in un momento drammatico della storia d'Italia, segnato dall'imporsi dell'evidenza delle sorti avverse con cui si sarebbe concluso il secondo conflitto mondiale. Una vicenda per lo più dimenticata di cui rimangono poche tracce tra le quali un riferimento fissato dallo stesso Riccobono in un'annotazione con cui presenta un suo articolo dal titolo *De fatis iuris romani*, pubblicato nel 1951, in chiusura di un volume "*supplementum post bellum*" del BIDR, rivista di cui, succedendo a Vittorio Scialoja, aveva assunto la direzione fin dal 1934. Un'attenta lettura rende infatti possibile riconoscere nello scritto di Riccobono il valore politico, ma non propagandistico, che ne costituisce il vero fondamento, espressione della consapevolezza del ruolo della cultura e in particolare della cultura giuridica nella formazione degli orientamenti di una società e dunque espressione della consapevolezza della responsabilità del sapere. Una responsabilità che la drammaticità dei tempi, che sempre più imponevano al pensiero i limiti angusti dell'ideologia, rendeva ancora più grave. Così inquadrato, lo scritto *De fatis iuris romani* è traccia importante nella biografia dell'Autore e per suo tramite segna un momento significativo nella storia della storiografia giuridica, gettando luce su un periodo ancora in parte da indagare. La ricerca si fa apprezzare, sia alla luce del tema d'indagine che delle conclusioni cui l'a. perviene.

**9) L'Istituto di diritto Romano 'Vittorio Scialoja' negli Archivi dell'Accademia d'Italia, in BIDR, IV serie, 3, 2013.**

Anche in questo caso l'a. si cimenta con la storia della storiografia romanistica, offrendo alla comunità scientifica un affresco storico sulla nascita dell'Istituto di Diritto Romano Vittorio Scialoja. Attraverso un attento utilizzo del materiale archivistico, in particolare una lettera di Riccobono a Federzoni, viene descritta con interesse l'attività che il nuovo Istituto era chiamato a compiere, in particolare evidenziando l'aspirazione alla internazionalizzazione. Un obiettivo questo che, negli intendimenti di Riccobono, doveva essere segnalato a partire dalla nuova denominazione dell'Istituto: Istituto internazionale di diritto romano 'Vittorio Scialoja', titolo con cui si apre la relazione. Il contributo che riprende temi cari all'autore appare di notevole interesse.

Candidata Iole Fagnoli

**1) Studi sulla legittimazione attiva all'interdetto quod vi aut clam, Giuffrè, Milano, 1998.**

La ricerca ha ad oggetto lo strumento processuale dell'*interdictum quod vi aut clam*, più precisamente l'a. approfondisce l'aspetto della legittimazione attiva all'esperimento dello strumento pretorio. Il volume si articola in cinque capitoli ed è concluso da utili "*Osservazioni riepilogative*". Il primo capitolo è dedicato al tenore lessicale della formula edittale, infatti l'a. prende in considerazione i *verba edicti* la cui brevità confligge – come viene notato – con l'eterogeneità della casistica giurisprudenziale. Ma è nel secondo capitolo che viene affrontato il tema centrale dell'opera, l'a. evidenzia come nel tenore letterale della formula non vi sia alcun riferimento espresso alla questione della legittimazione attiva, né si richiama espressamente il criterio dell'interesse che pure emerge dalla casistica giurisprudenziale come vero e proprio presupposto essenziale per l'esperibilità del mezzo pretorio. Nell'enucleare la sua interpretazione l'a. ricostruire

la questione della spettanza dell'interdetto, determinando proprio il ruolo della giurisprudenza nella individuazione del criterio dell'interesse all'*opus factum non esse*. Interessante appare il tentativo, portato avanti con metodo scrupoloso, di verificare quale fosse il senso da assegnare alla congiunzione *aut* inserita tra *vi* e *clam*. La Fagnoli ipotizza che il *facere clam* costituisse probabilmente una fattispecie residuale rispetto al *facere vi* e sarebbe riconoscibile là dove la *prohibitio* non fosse espressa, ma, ad ogni modo, implicita. In merito all'interrogativo che innerva la trama della monografia e sul quale le fonti non consentono di dare certa risposta, ossia quali fossero state le intenzioni del magistrato nel momento in cui avesse deciso di accordare tutela contro le situazioni di *facere vi aut clam*, l'a. propone un'ipotesi risolutiva interessante: ossia che l'opera giurisprudenziale avesse concretizzato un ordine pretorio generale ed astratto, che, nel momento in cui veniva applicato nella pratica, appariva inevitabilmente definito. La ricerca dimostra una significativa capacità ricostruttiva dell'istituto processuale, portata avanti con padronanza delle fonti e della dottrina in materia.

## 2) *Alius solvit, alius repetit. Studi in materia di indebitum condicere*, Giuffrè, Milano, 2001.

L'obiettivo che l'a. si prefigge in questa ricerca è quello di indagare quale fosse, nel pensiero della giurisprudenza romana classica, la «Kondiktionwürdigkeit» dell'*indebitum solutum* in una serie di fattispecie negoziali nelle quali oltre all'*indebitum solvens* e all'*indebitum accipiens*, comparisse un *alius* come soggetto attivo o passivo dell'atto solutorio. Si tratta di una questione sulla quale, stando sia alle testimonianze ulpianee afferenti alla legittimazione ad agire che a quelle del suo allievo Modestino, sembra già essersi manifestato, in un'ottica generale, l'interesse dei giuristi classici, nonostante la loro scarsa attenzione a ricostruzioni lineari e rigidamente definitorie delle fattispecie dagli stessi elaborate. L'a. assume quale punto di partenza l'affermazione ulpiana contenuta in D. 12.6.5 (Ulp. 16 *ad Sab.*) per cui *nec novum, ut quod alius solverit alius repetat* che induce a interrogarsi non solo sul suo intrinseco significato, ma anche su quali fossero i precedenti giurisprudenziali ai quali Ulpiano si riferiva. Come la Fagnoli rileva diversi sono i casi, descritti nelle fonti, in cui, oltre a chi paga e a chi percepisce il pagamento, entra in gioco anche un terzo soggetto e la soluzione del caso si articola in modo più eterogeneo. In particolare, tale problema si pone in un rapporto strutturalmente trilaterale, come quello delegatorio, ed altresì in rapporti che non sono trilaterali di per se stessi, ma lo diventano in seguito all'intervento di terzi nel momento solutorio, come nel caso di un pagamento effettuato o ricevuto per mezzo di un *procurator* oppure di un tutore o ancora di un fideiussore; nel corso dell'indagine questi secondi rapporti vengono definiti come «eventualmente trilaterali» o «trilaterali deboli». Il volume rappresenta il frutto di un lavoro essenzialmente esegetico, ove risulta vagliata con serietà metodologica ogni soluzione interpretativa.

La ricerca presenta una attenta disamina della fattispecie analizzata sia alla luce delle fonti che di un ricco apparato bibliografico. L'a. riesce così ad offrire alla comunità scientifica uno studio minuzioso e ben documentato di apprezzabile interesse.

## 3) *Ricerche sul furto in diritto romano. Qui sciens indebitum accipit*, Giuffrè, Milano, 2006.

La ricerca focalizza l'attenzione sulla elaborazione della disciplina operata dalla giurisprudenza romana in merito alla configurabilità del *delictum* di *furtum* in caso di ricezione di un bene nella consapevolezza da parte dell'accipiente della inesistenza di un diritto di credito relativo, o comunque della mancata titolarità o legittimazione a riscuotere tale credito. L'a. passa in rassegna le principali tesi sull'argomento (Cuiacio, Haymann, van Vangerow e Fitting), per passare poi ad individuare le figure del *falsus procurator* e del *falsus creditor*, distinguendo a seconda che la simulazione intervenga in relazione alla persona di chi riscuote in mala fede ovvero all'esistenza totale o parziale del credito. Inoltre, si interroga se si sia potuto a un certo momento ed in qualche misura sostituire all'illecito in esame quello più generico sanzionato con l'*actio de dolo*. In questa

direzione i testi sono analizzati in ordine cronologico, distinguendosi inoltre tra ipotesi di simulazione di credito o di legittimazione a ricevere inesistente ovvero di simulazione sulla propria identità. L'a. ricostruisce in modo dettagliato l'argomento relativo ai requisiti richiesti dalla giurisprudenza romana di età classica per riconoscere responsabile di furto il soggetto che abbia ricevuto in mala fede un pagamento indebito, con ciò proseguendo le ricerche dalla stessa intraprese in tema di *indebiti solutio*. L'indagine, si fa sicuramente apprezzare per il rigore metodologico con il quale viene descritto il fenomeno vagliato attraverso una impostazione sistematica per tipi di fattispecie. Si riconosce la condivisibilità della tesi centrale, sviluppata e integrata dall'a. nel solco tracciato dagli studi di Francke, circa i requisiti richiesti ai fini della responsabilità di furto dell'accipiente l'indebito, requisiti individuati, oltreché in una *contractatio* effettuata in mala fede e cioè consapevolmente lasciando credere al tradente l'esistenza di propria legittimazione a riscuotere in realtà inesistente, altresì nella mancanza di volontà da parte di quest'ultimo di trasferire all'accipiente la proprietà del pagato, determinandosi così l'invalidità della *traditio* stessa. Il lavoro appare di ottimo livello.

**4) *Rescripsit actionem dandam. Sulla ripetibilità del legato per damnationem, in Labeo. Rassegna di diritto romano, 47, 2001 (= in Studi in memoria di Giovanni Cattaneo, Giuffrè, Milano, 2002).***

L'a. si interroga sulla irripetibilità attestata da Gaio (2.283) di quanto pagato in esecuzione di un *legatum per damnationem*. In particolare l'a. si sofferma sulla *interpretatio prudentium* che al riguardo intervenne per mitigare il divieto. Sarebbe stato dunque merito dei giuristi post adrianei di aver avvertito con alta sensibilità giuridica l'esistenza di interessi meritevoli di tutela in capo agli eredi effettivi che si trovavano a prendere possesso di una massa ereditaria ingiustamente impoverita dai legati pagati. A detta dell'a., dunque, in questo ambito, la giurisprudenza che si interrogava sul problema si trovò ad estendere la validità per analogia di alcuni *rescripta* disciplinanti la *condictio indebiti* per consentire la ripetizione di quanto pagato a titolo di legato *per damnationem*. Ed è sicuramente vero che in questa prospettiva, come sottolinea l'a., è possibile leggere nella soluzione affermativa, data dalla cancelleria imperiale alla questione della ripetibilità di quanto versato in ossequio ad un legato *per damnationem*, un significativo momento di svolta del pensiero giuridico fiorito nell'età degli Antonini. Il contributo è svolto secondo un'attenta metodologia che conduce a soluzioni interpretative interessanti.

**5) *Paulus-Fragmente mit vermeintlichem Bezug auf Erfüllung nichtgeschuldeter Vermachtnisse, in Orbis Iuris Romani. Journal of Ancient Law Studies, 7, 2001.***

L'a. parte dalla Palingenesi leneliana relativa alla sistemazione di alcuni testi tratti dal terzo libro del commento di Paolo all'opera su il *ius civile* di *Sabinus*. In particolare il testo si concentra sulla rubrica *De legatis indebite solutis*. Ora, tra questi passi ben cinque sono di Paolo tutti tratti dal medesimo terzo libro del suo commentario *ad Sabinum*: in tema di *procurator-solvens* il *principium* e il § 3 del frammento 6 del titolo 12.6 del Digesto (Pal. 1643) e dello stesso frammento, in tema di *procurator-accipiens*, i §§ 1 e 2 (sempre Pal. 1643), nonché il frammento 14 del titolo 12.4 (Pal. 1644). Nella sua ricostruzione palingenetica Lenel colloca tutti questi testi, insieme a D.12.6.4, sotto una rubrica da lui introdotta, appunto *De legatis indebite solutis*, all'interno del libro che sarebbe stato dedicato dal giurista severiano alla trattazione dei legati. Il punto presenta un'importanza tutt'altro che secondaria. L'a. tenta di sondare la possibilità di una diversa collocazione dei frammenti rispetto a quanto effettuato da Lenel e nel fare ciò ricostruisce la *ratio* adottata da Lenel nella struttura di questa sistematizzazione, soffermandosi, in particolare, sul possibile inserimento di altri frammenti di Paolo nella rubrica dedicata *Ad legem Falcidiam*. Si arriva, allora, al nocciolo della questione, ossia quello della messa in dubbio della rubrica che Lenel ha ritenuto di dare al gruppo di frammenti esaminati, *De legatis indebite solutis*: se essa si attaglia a



D.12.6.4, non altrettanto, secondo l'a., sembrerebbe potersi dire per tutti gli altri passi paolini. Lo studio, interessante, appare apprezzabile.

**6) *Culpa in contrahendo e azioni contrattuali*, in L. Garofalo (a cura di), *Actio in rem e actio in personam in ricordo di Mario Talamasca*, vol. II, Cedam, Padova, 2011.**

La ricerca, inserita in una collettanea avente ad oggetto lo studio delle *actiones in rem* e di quelle *in personam*, ricostruisce la *culpa in contrahendo* alla luce dell'esperibilità delle relative azioni contrattuali, partendo dai risultati cui giunse in materia Rudolf von Jhering. Com'è noto, questi, anticipando la responsabilità rispetto alla conclusione del vincolo contrattuale, sostiene che si è tenuti ad un comportamento corretto, a prescindere dalla successiva invalidità del contratto concluso. Rileva l'a. che è sulla base delle fonti romane che Rudolf von Jhering ha elaborato una nuova figura di responsabilità che sanziona la condotta di chi sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'impossibilità della prestazione oggetto del contratto che, in conseguenza di tale impossibilità, si rivela invalido. L'a. precisa, correttamente, come a prescindere dai dubbi e dalle discussioni che tale costruzione dogmatica ha suscitato nella letteratura contemporanea e successiva in rapporto, in particolare, alla sua provenienza dal diritto romano, quanto importa è l'eco che essa ha avuto negli ordinamenti moderni, che non solo hanno regolato tale responsabilità ora in via legislativa, ora in via giurisprudenziale e dottrinale, ma ne hanno anche ampliato l'ambito applicativo, sanzionando così, tra altro, anche l'ipotesi in cui il contratto poi arrivi validamente a conclusione. Il lavoro, arricchito da un adeguato apparato di note, si delinea come una preziosa ricognizione in materia di responsabilità contrattuale.

**7) *Si eam rem in urbe Roma ... iudicari iussisset. Sulla 'legittimità' dei giudizi nella lex Irnitana*, in IVRA. Rivista internazionale di diritto romano e antico, 60, 2012.**

L'articolo ha ad oggetto il complesso rapporto tra i *iudicia legitima* e la giurisdizione municipale e sonda con acume la conosciuta teoria di Moritz Wlassak per il quale vigeva l'impossibilità di instaurare nelle *civitates romanae iudicia imperio continentia*. L'a. osserva come siano due le basi su cui si fonda l'ipotesi dell'insigne Studioso austriaco: quella per cui sarebbe inconcepibile che *iudicia imperio continentia* potessero svolgersi nei municipi locali davanti a magistrati privi d'*imperium*. Inoltre, la qualifica di *legitima* sarebbe da dare a qualsiasi regime disciplinato da una *lex* e quindi non solo ai procedimenti regolamentati dalla *lex Iulia*, ma anche a quelli che si svolgevano nei *municipia*. Partendo dalle fonti epigrafiche il Wlassak riteneva che *iudicia legitima* sarebbero stati in sostanza giudizi rientranti nella giurisdizione di *magistratus populi romani* sia a Roma sia nelle *civitates romanae*. A favore dell'esclusione dei magistrati municipali gioca del resto, secondo il grande processualista, anche la contrapposizione in Gai. 4.109 dei giudizi che si svolgevano a Roma con quelli che si svolgevano nelle province, là dove nel passo i municipi non risultano affatto menzionati. La legge Irnitana, richiamata dall'a. nelle parti rilevanti la fattispecie esaminata, pur non utilizzando l'espressione *iudicia legitima*, rinvia al processo tradizionale che si teneva a Roma, risalente alle *legis actiones*. Così facendo la Fagnoli ritiene di interpretare la porzione di testo epigrafico considerata nel senso che i giudizi ad Irni, tutti e non solo quelli davanti al *iudex unus*, fossero da assimilarsi ai *iudicia legitima* per la durata, ma è da presumersi che lo fossero anche sotto gli altri aspetti, che quindi fossero da trattarsi come *iudicia legitima* a pieno titolo. L'analisi appare ben costruita.

**8) *Mille taedia, mille morae. Zur Dauer des Prozesses in Juvenals Satire*, in M. Armgardt, F. Klinck, I. Reichard (a cura di), *Liber amieorum Christoph Krampe zum 70. Geburtstag*, Duncker & Humblot, Berlin 2013.**

Nel contributo avente ad oggetto gli effetti giuridici della durata processuale nelle satire di Giovenale, l'a. si concentra sulla testimonianza del poeta raccolta in Sat.16.35 nella quale oltre ad evidenziare la "pesantezza" per l'eccessiva durata dei processi, Giovenale elogia la vita militare su quella civile. In particolare, la candidata si addentra, diligentemente, nella vicenda relativa alla ricezione di questi versi, soprattutto nel commento serviano, mettendo a frutto la più autorevole dottrina in materia da Keller, a Mommsen per giungere agli studi di Behrends. Nell'analisi della satira l'a. propone una interpretazione alternativa di quella sino ad oggi corrente, più precisamente che il poeta non stesse descrivendo un processo civile, ma un *Quästionenprozess*. Il lavoro ha spunti innovativi per quanto concerne il modulo processuale delle *quaestiones* nelle testimonianze letterarie.

**9) *Spectant vietores ruinam naturae (Plin. nat. hist. 33.73). Reazioni all'inquinamento in diritto romano, in European Legal Roots, 2, 2013.***

La ricerca si occupa di indagare la tutela ambientale nella antica Roma. L'A. dopo aver passato in rassegna la dottrina che si è occupata della tutela della salubritas, si occupa, attraverso la lettura di fonti giuridiche e letterarie, essenzialmente di tre tematiche: l'inquinamento delle acque, lo smaltimento delle acque di scarico e le immissioni. Le testimonianze che la candidata raccoglie sulle tre tematiche (Plin., *nat. hist.* 18.3; Cic., *in Verr.* 2.5.7 e D. 43.23.1.15; Vitruv., *de arch.* 8.6:10-11) lasciano trasparire come i Romani dimostrassero una certa sensibilità nei confronti della natura e della salvaguardia di quest'ultima finalizzata al benessere dell'uomo e come, talvolta, assumessero un atteggiamento fortemente critico per coloro che avessero inquinato l'ambiente. Dalle fonti considerate è emerso come fossero soprattutto gli interdetti pretori a proteggere giuridicamente gli acquedotti, i canali e le sorgenti d'acqua e a trovare applicazione qualora qualcuno impedisse la bonifica di queste acque. In caso di scarico irregolare di acque sporche entrava in gioco l'azionabilità della azione penale *de dejectis vel effusis* che puniva i danni materiali o personali ai passanti. Infine l'*interdictum uti possidetis* e l'*actio negatoria* puniva le immissioni indebite. Ma giustamente l'a. precisa che questi strumenti erano tutti di natura privatistica e volti esclusivamente alla tutela di un interesse privato e non di natura pubblica. Il contributo appare ben argomentato e di interesse per ampliare le conoscenze su una provincia poco esplorata del diritto romano.

**10) *Tiickischer Tyrann oder glanzender Herrscher? Zur Gesetzgebung des Kaisers Decius, in J. Hallebeek-M. Schermaier-R. Fiori-E. Metzger-J.-P. Coriat (a cura di), Inter-cives nec non peregrinos: Essays in honour of Boudewijn Sirks, V&R Unipress, Göttingen, 2014.***

L'a. affronta il problema storiografico circa la legislazione di Decio, interrogandosi, in particolare modo, se si trattasse di un perfido tiranno o, piuttosto, di un glorioso regnante. Nel tentare di avanzare una ipotesi interpretativa ad un simile quesito, l'a. compie una analisi del breve governo di Decio dal punto di vista della prospettiva giuridica. La rappresentazione che emerge dalle fonti appare non univoca, bensì contraddittoria e di certo con profili meno sanguinari rispetto a quelli che tradizionalmente vengono trasmessi, soprattutto per quanto concerne le persecuzioni contro i cristiani. Infatti, dal punto di vista della legislazione civilistica emerge, soprattutto dalla lettura del codice giustiniano, l'immagine di un regnante coerente, che esercita l'impero improntando i propri atti ad una correttezza giuridica non solo formale. Inoltre, le testimonianze pervenuteci tramite i *libella* dipingono un nuovo aspetto dell'imperatore, difforme da quello tramandoci dalla letteratura, per cui in realtà non fu mai emanata una *constitutio* che imponesse una sistematica persecuzione avverso i cristiani. Il lavoro di natura storica appare foriero di spunti di riflessione su una rivalutazione dell'amministrazione dell'impero di Decio.

11) *Die durchschnittene Kehle*, in *Fundamina. A Journal of Legal History, Special Issue, Festschrift to Laurens Winkel*, 1, 2014.

L'a. esamina il notissimo passo tradito da D. 9.2.11 pr. (Ulp. 18 ad ed.): a uno schiavo è stata tagliata la gola da un barbiere mentre questi stava radendo il malcapitato a causa di una palla che ha colpito la mano del barbiere. La candidata passa in rassegna le opinioni dei *prudentes* che già allora si interrogarono su di chi fosse la responsabilità dell'accaduto, creando così un emblematico caso di *ius controversum*. L'a. ritiene, rifacendosi ad una posizione oramai tradizionale, che la soluzione più convincente sia quella che vede responsabile il barbiere in quanto avrebbe accettato il rischio di esercitare la propria opera in una zona adiacente ad un campo da gioco. Lo studio appare apprezzabile

12) *Il magistrato in prima linea, I iudicia imperio continentia*, in L. Garofalo (a cura di), *Il giudice privato nel processo civile romano*, III, Cedam, Padova, 2014.

La ricerca è inserita in una raccolta di contributi che esaminano, sotto diversi profili, la figura del giudice privato nel processo civile romano. L'A. si occupa in particolare di un argomento già trattato in un contributo avente ad oggetto la iurisdictio nelle province, ossia della categoria dei *iudicia quae imperio continentur*, speculari a quella dei *iudicia legitima*, che attraversa la materia del processo civile romano. Gaio (inst., 4.105) sembra ridurre le specificità dei *iudicia imperio continentia* alla durata del procedimento dipendente dalla carica del giudicante. Il confronto del testo con Gai 4.106 e Gai 3.181 sollecita peraltro l'interrogativo di quale fosse il rapporto di questi procedimenti tra tale durata, e quindi la *mors litis*, e la consumazione dell'azione. In sostanza, era in ogni caso riposta nelle mani del magistrato – e solo nelle sue – la decisione se proseguire o meno il processo. È vero che il giudicante, se decideva di concedere il nuovo *iussum* o di denegare l'eccezione, propendeva per non applicare il principio *bis de eadem re ne sit actio*, ma è anche vero che la *mors litis* era qui dipesa dalla scadenza dell'anno di carica del suo predecessore. La mancata concessione del *iussum* o la denegazione dell'eccezione avrebbero significato lasciare cadere ogni pretesa attorea sulla base della sola ragione che il processo stesso non si fosse concluso entro l'anno. Secondo equità era il giudicante a dovere decidere se porre a carico dell'attore la mancata conclusione del processo entro il termine o se invece consentire la continuazione dello stesso, in modo che il giudice si esprimesse sul merito della controversia. Se tale proposta ricostruttiva coglie nel vero, Gaio nel descrivere tali procedimenti in 4.105 peccherebbe per difetto. Non sarebbe stata solo la durata a caratterizzare i *iudicia imperio continentia*, ma anche – con essa strettamente intrecciata – la possibile preclusione dell'azione *ope exceptionis*. Sotto ogni aspetto, in definitiva, tali giudizi traevano linfa dall'*imperium* del magistrato. Ricerca ben costruita, e molto apprezzabile.

A. Wein P. L. M.



**Allegato n. 3 Giudizi individuali sulle pubblicazioni scientifiche della prof.ssa Laura Solidoro**

**Candidato Ugo Bartocci**

a) monografie

**1) *Le Species Nuptiarum nell'esperienza romana arcaica. Relazioni matrimoniali e sistemi di potere nella testimonianza delle fonti*, Il Cigno Galileo Galilei, Roma, 1999.**

Giudizio: L'Autore affronta lo studio del tema matrimoniale con riguardo all'età classica. Dopo avere illustrato la sistematica delle fonti giuridiche sul tema, sottolinea la ben diversa e più viva rappresentazione offerta dalle fonti letterarie. Discute quindi la nozione giuridica del matrimonio romano classico nell'elaborazione dottrina medioevale, dell'età moderna e contemporanea, passando in rassegna la costruzione contrattuale, la teoria possessoria, la teoria consensualistica, la teoria che attribuisce valore costitutivo all'atto iniziale, alla luce della distinzione tra matrimonio *cum manu* e *sine manu*, dimostrando approfondita conoscenza della vasta letteratura sul tema e buon senso critico. L'Autore opta quindi per una 'riconduzione ad unità' di *confarreatio*, *coemptio* e *usus*, argomentando con metodo corretto, attraverso accurate esegesi testuali che gli consentono di pervenire a conclusioni originali.

**2) *Spondebatur pecunia aut filia. Funzione ed efficacia arcaica del dicere spondeo*, Torino, Ed. Giappichelli, 2012.**

Giudizio: Richiamandosi ai suoi precedenti studi sugli accordi prematrimoniali, sulla configurazione del matrimonio romano in età storica e sul discusso valore costitutivo delle *nuptiae*, l'Autore incentra la sua indagine su un testo varroniano (l.l. 6.69-70), che presenta la *filia* come oggetto dello *spondere*. Tesi dell'Autore è che questo testo non sia riconducibile alla materia degli *sponsalia*, in quanto lo *spondere filiam* non perfezionerebbe la figura degli sponsali; e si argomenta facendo leva sul raffronto con Gell. n.A. 4.4.1-4, dove invece senza dubbio viene descritta la dinamica sponsalicia del promettere di *dare-ducere uxorem*. L'indagine risulta condotta in modo accurato, con completa conoscenza del dibattito storiografico, senz'altro soddisfacente è l'analisi critica dei dettati testuali, le conclusioni si prospettano originali e coerenti.

**3) *Aspetti giuridici dell'attività letteraria in Roma antica. Il complesso percorso verso il riconoscimento dei diritti degli autori*, Giappichelli, Torino, 2009.**

Giudizio: Nella monografia viene esaminato il lungo percorso storico che ha portato al riconoscimento dei diritti degli autori, partendo dall'antica disciplina giuridica di *scriptura e satio*, in rapporto con la figura dell'accessione. L'antico principio *litterae chartis cedunt* è analizzato dall'Autore alla luce di Gai 2.77 e D. 10.4.3.14 e si sottolineano le modalità di recezione dell'impostazione gaiana da parte dei compilatori giustiniane. Un interessante *excursus* viene condotto sul tema della commercializzazione dell'opera teatrale e del testo scritto. Si illustra anche l'interpretazione dei principali testi romani in materia, condotta in età medioevale e moderna. Il metodo è corretto, le esegesi puntuali, l'informazione bibliografica completa, le conclusioni originali e coerenti.

**4) Salvatore Riccobono, *Il diritto romano e il valore politico degli Studia humanitatis*, Giappichelli, Torino, 2012.**

Giudizio: L'Autore mira a porre in evidenza i reali intenti culturali perseguiti dall'Istituto *Studia Humanitatis*, e cioè il recupero di una dimensione scientifica degli studi classici, intesi come affermazione di una identità culturale diversa e incompatibile con il germanesimo nazionalsocialista. Si focalizza il ruolo assunto in questa missione da Salvatore Riccobono e in particolare la sua difesa del diritto romano nel *De fati iuris Romani*. Il candidato mostra piena e matura capacità di condurre indagini di storia della storiografia.

---

b) contributi in riveste e sillogi

**5) Un'annotazione giuridica sull'alter exitus Andriae, in IURA, 50, 1999 (pubblicato 2003).**

Giudizio: Il saggio è incentrato sul secondo finale dell'*Andria* di Terenzio, testo di dubbia datazione, nonché paternità, caratterizzato da diversi problemi di lettura. Sebbene scarsamente utilizzati dai romanisti, i versi esaminati dall'Autore presentano notevole interesse per lo svolgimento degli accordi prematrimoniali e in particolare per l'attestato uso della *sponsio* nell'attuazione delle promesse matrimoniali e nelle disposizioni patrimoniali ad esso connesse. L'impianto è originale, le conclusioni senz'altro apprezzabili.

**6) L'Istituto di diritto Romano 'Vittorio Scialoja' negli Archivi dell'Accademia d'Italia, in BIDR, IV serie, 3, 2013.**

Giudizio: Sulla base di documenti in gran parte inediti, l'Autore effettua una interessante ricostruzione delle attività promosse in campo scientifico dall'Istituto (tra cui il progetto di palinogenesi delle costituzioni imperiali e l'ampliamento del patrimonio librario), dalla prima metà del Novecento, grazie alla sinergia creatasi tra Albertario e Federzoni. Si sottolinea il ruolo allora rivestito dallo studio del diritto romano in Europa. Ancora una volta l'Autore dimostra le sue capacità nel campo della storia della storiografia.

**7) I fata iuris romani e l'antiumanesimo del nazionalsocialismo in Scritti di storia del diritto romano e bibliografia giuridica offerti a Giuliano Bonfanti, Macerata, Ed. Bibliohaus, 2012.**

Giudizio: Nel saggio si illustra e si commenta l'idea posta alla base di fata iuris romani, ovvero che la cultura giuridica romana rappresenti una forte base identitaria per l'area europea.

**8) Gaio e un enigma medioevale, in IURA, 52, 2001 (pubblicato 2005).**

Giudizio: Prendendo spunto da uno scritto del 1924 di Nino Tamassia, l'Autore affronta la lettura critica di un testo avente ad oggetto l'attività agricola e conosciuto come 'indovinello veronese'. Una volta esaurita l'analisi filologica, si sottolinea che sul piano giuridico il testo rileva in materia di acquisto della proprietà *iure naturali*. L'A. richiama quindi il tema dell'accessione alla luce di Gai 2.77, tema più ampiamente trattato nella monografia *Aspetti giuridici dell'attività letteraria in Roma antica. Il complesso percorso verso il riconoscimento dei diritti degli autori*, Giappichelli, Torino, 2009.

**9) I Comici e la dotis dictio, in Studi per Giovanni Nicosia, I, Giuffrè, Milano, 2007.**

Giudizio: L'Autore sottolinea come nella casistica romana non compaia alcun riferimento esplicito alla *dotis dictio* per probabili interventi compilatori. Esamina quindi CTh. 3.13.4 di Teodosio II, con cui si superano le formalità costitutive della *dotis dictio*, conferendo validità

pure alla *pollicitatio dotis*. Alla luce del pregresso dibattito dottrinale si discute il carattere autonomo della *dotis dictio*, attraverso le testimonianze dei comici. A seguito dell'accurato esame di alcuni luoghi di Plauto e Terenzio l'Autore perviene alla conclusione che l'ipotesi di una *dotis dictio* quale *lex sponsalibus dicta* non trova alcun conforto testuale.

## Candidato Iole Fagnoli

a) monografie

### 1) *Studi sulla legittimazione attiva all'interdetto quod vi aut clam*, Giuffrè, Milano, 1998.

Giudizio: lo studio è condotto con metodo corretto, buona conoscenza della letteratura, capacità esegetica, l'impostazione e le conclusioni sono originali. Il tema della legittimazione attiva (e passiva) all'interdetto e delle finalità dello stesso sono affrontati dopo un'analisi terminologica dell'espressione *quod vi aut clam*. Particolarmente apprezzabile è l'indagine sul contenuto dell'interesse all'*opus factum non esse* nonché sulla questione della popolarità dell'interdetto, quale strumento di tutela della *salubritas*.

### 2) *Alius solvit, alius repetit. Studi in materia di indebitum condicere*, Giuffrè, Milano, 2001.

Giudizio: la ricerca in tema di *indebitum condicere* dimostra buona conoscenza dell'impianto casistico del diritto privato romano e consapevolezza delle sue evoluzioni in senso sistematico. L'esame della *delegatio dandi* e della *delegatio promittendi* (anche ove ne siano 'parti' lo schiavo o il procuratore), condotto sulle numerose fonti pervenute al riguardo, concerne il pensiero della giurisprudenza classica ed investe la questione della legittimazione attiva e passiva alla *condictio indebiti*. Le conclusioni sono coerenti ed originali.

### 3) *Ricerche sul furto in diritto romano. Qui sciens indebitum accipit*, Giuffrè, Milano, 2006.

Giudizio: Benchè la materia sia stata già in precedenza resa oggetto di significativi studi da parte della romanistica europea, l'Autrice affronta aspetti molto specifici e prima poco approfonditi, fornendo un quadro esauriente del tema della riscossione consapevole del non dovuto ed evidenziando un atteggiamento estremamente conservativo da parte della scienza giuridica romana. Le esegesi testuali sono complete e corrette, la ricostruzione dogmatica originale e apprezzabile.

b) contributi in riviste e sillogi

### 4) *Rescripsit actionem dandam. Sulla ripetibilità del legato per damnationem*, in *Labeo. Rassegna di diritto romano*, 47, 2001 (= in *Studi in memoria di Giovanni Cattaneo*, Giuffrè, Milano, 2002).

Giudizio: Le questioni sollevate da Gai 2.283 in materia di ripetibilità del legato *per damnationem* vengono esaminate con particolare attenzione per le conseguenze della regola per l'erede. La struttura del lavoro si caratterizza per la particolare lucidità nella individuazione dei punti di diritto più rilevanti ai fini dell'esigenza del bilanciamento degli interessi in conflitto.

### 5) *Paulus-Fragmente mit vermeintlichem Bezug auf Erfüllung nichtgeschuldeter Vermächtnisse*, in *Orbis Iuris Romani. Journal of Ancient Law Studies*, 7, 2001.

Giudizio: Le fattispecie del pagamento di indebitum da parte del *procurator* o del pagamento di indebitum a un *falsus procurator* vengono esaminate con riferimento ai mezzi processuali utilizzabili dalle parti del rapporto. Il metodo è corretto, le esegesi puntuali.

6) *Culpa in contrahendo e azioni contrattuali*, in L. Garofalo (a cura di), *Actio in rem e actio in personam in ricordo di Mario Talamanca*, vol. II, Cedam, Padova, 2011.

Giudizio: Prendendo le mosse dalla celebre monografia di Jhering sul tema della colpa del contraente in caso di contratti nulli o non giunti a perfezione, l'Autrice ripercorre con metodo corretto e completa informazione bibliografica i tragitti della romanistica contemporanea, esaminando le reazioni alla dottrina di Jhering e al tempo stesso le modalità di recezione della nozione della *culpa in contraendo* in alcuni ordinamenti vigenti in Europa, senza omettere le opportune segnalazioni di specificità e difformità.

7) *Si eam rem in urbe Roma ... iudicari iussisset. Sulla 'legittimità' dei giudizi nella lex Irnitana*, in *IVRA. Rivista internazionale di diritto romano e antico*, 60, 2012.

Giudizio: Il problema della dubbia riconduzione della giurisdizione municipale nell'ambito degli *iudicia legitima* viene affrontato dall'Autrice attraverso la disamina dei requisiti e delle caratteristiche dei giudizi ad Irni, che le consente di dimostrare la progressiva perdita di rilevanza della distinzione augustea tra *iudicia legitima* e *iudicia imperio continentia*. L'approccio è originale, anche per la selezione delle fonti analizzate.

8) *Mille taedia, mille morae. Zur Dauer des Prozesses in Juvenals Satire*, in M. Armgardt, F. Klinck, I. Reichard (a cura di), *Liber amicorum Christoph Krampe zum 70. Geburtstag*, Duncker & Humblot, Berlin 2013.

Giudizio: Prendendo le mosse da alcuni versi delle Satire di Giovenale, l'A. esamina la distinzione tra *iudicia legitima* e *imperio continentia*, proponendo una interpretazione alternativa del passo di Giovenale, rispetto alla prospettiva tradizionale, attraverso una dimostrazione ben argomentata.

9) *Spectant viatores ruinam naturae (Plin. nat. hist. 33.73). Reazioni all'inquinamento in diritto romano*, in *European Legal Roots*, 2, 2013.

Giudizio: Nell'ambito del più vasto tema della tutela dell'ambiente, l'Autrice esamina con padronanza della materia i vari rimedi processuali escogitati dalla *scientia iuris* per risolvere i conflitti di vicinato e i problemi igienici di rilevanza giuspubblicitica, cagionati dalle immissioni in genere e dallo scorrimento delle acque di scarico.

10) *Tückischer Tyrann oder glanzender Herrscher? Zur Gesetzgebung des Kaisers Decius*, in J. Hallebeek-M. Schermaier-R. Fiori-E. Metzger-J.-P. Coriat (a cura di), *Inter cives nec non peregrinos: Essays in honour of Boudewijn Sirks*, V&R Unipress, Göttingen, 2014.

Giudizio: Si inserisce nell'attuale dibattito sul rapporto tra religioni e Stato l'analisi condotta dall'Autrice –attraverso le testimonianze di Cipriano e di Lattanzio– in ordine alle conseguenze della legislazione dell'Imperatore Decio, autore dell'editto con cui si dava l'avvio alla persecuzione dei Cristiani che rifiutassero l'abiura e il giuramento di fedeltà all'Imperatore. L'esame di alcune fonti epigrafiche e di due passi di Zosimo consente all'Autrice di giungere a conclusioni originali circa l'impegno di Decio per la restaurazione dell'Impero in un periodo di crisi.

11) *Die durchschnittene Kehle*, in *Fundamina. A Journal of Legal History, Special Issue, Festschrift to Laurens Winkel*, 1, 2014.

Giudizio: Il problema della *culpa* e dell'individuazione del nesso di causalità ai fini della determinazione di una responsabilità extracontrattuale viene affrontato dall'Autrice attraverso l'esegesi del celebre passo in D. 9.2.11pr., attentamente studiato e commentato dagli interpreti medioevali e moderni. L'Autrice opportunamente esamina con acribia la versione greca del testo, contenuta nei Basilici, ed i relativi scoli, al fine di verificare quali estensioni registrasse la disciplina dell'antica legge Aquilia in età immediatamente postromana, e quali spunti da questi


testi derivassero per gli interpreti successivi.

**12) Il magistrato in prima linea, I *iudicia imperio continentia*, in L. Garofalo (a cura di), *Il giudice privato nel processo civile romano*, III, Cedam, Padova, 2014.**

Giudizio: Con buona conoscenza della letteratura e delle fonti principali in materia e con piena padronanza della tecnica processuale romana, l'Autrice affronta lo studio della struttura degli *iudicia imperio continentia* con specifico riferimento ai problemi della limitata efficacia preclusiva della *litis contestatio* e della sorte della controversia in caso di cessazione della carica magistratuale, in rapporto con la *mors litis* e con la consumazione dell'azione.

Luca Solovito

Luca Solovito



## Allegato n. 4 Giudizi individuali sulle pubblicazioni scientifiche del prof. Giovanni Luchetti

### Candidato Ugo Bartocci

Il candidato presenta 9 pubblicazioni scientifiche, edite dal 1999 al 2013, 4 delle quali assumono carattere monografico. La prima monografia, dal titolo *Le species nuptiarum nell'esperienza romana arcaica. Relazioni matrimoniali e sistemi di potere nella testimonianza delle fonti*, Roma 1999, pp. 1-184 (pubbl. n. 1), è un approfondito studio sul matrimonio e sulla *manus* nel diritto romano arcaico. L'autore dimostra un'ottima padronanza delle fonti, anche letterarie, e dell'ampia letteratura sul tema, giungendo a conclusioni non prive di originalità. La buona padronanza delle fonti letterarie emerge anche in *Un'annotazione giuridica sull'alter exitus Andriae*, in *Iura* 50, 1999 (pubbl. 2003), p. 173 ss. (pubbl. n. 2), in cui l'autore si sofferma sulla *sponsio nuptiarum causa*, prendendo in considerazione il doppio finale dell'Andria terenziana. Il lavoro, originale e ben argomentato, trova collocazione su una prestigiosa rivista di classe A. Dedicato al celebre indovinello veronese e alla testimonianza di Gai. 2.77, è il contributo dal titolo *Gaio e un enigma medioevale*, in *Iura* 52, 2001 (2005), p. 155 ss. (pubbl. n. 3). La ricerca, che trova collocazione presso la stessa prestigiosa sede editoriale, segna l'avvio di un originale percorso di indagine che, in prosieguo di tempo, porterà alla pubblicazione di una nuova monografia (v. pubbl. n. 5). In *I comici e la dotis dictio*, in *Studi per G. Nicosia*, I, Milano 2007, p. 413 ss. (pubbl. n. 4), l'autore approfondisce lo studio della *dotis dictio*, attraverso l'accurata disamina delle fonti letterarie. La seconda monografia (*Aspetti giuridici dell'attività letteraria in Roma antica. Il complesso percorso verso il riconoscimento dei diritti degli autori*, Torino 2009, pp. X-254 [pubbl. n. 5]) si sofferma sul principio *litterae chartis cedunt* e sul suo progressivo superamento nell'età del diritto intermedio. Il lavoro, anche se in alcuni passaggi è possibile scorgere alcune tendenze modernizzanti, si sofferma su un argomento tradizionalmente poco studiato, contribuendo ad una migliore conoscenza dell'attività letteraria in Roma antica e nella tradizione romanistica. Anche la terza monografia, dal titolo *Spondebatur pecunia aut filia. Funzione ed efficacia arcaica del dicere spondeo*, Roma 2012, pp. 1-220 (pubbl. n. 6), rivela rigore metodologico e sensibilità storica, giungendo a risultati originali e rilevanti. Il saggio dal titolo *I Fata iuris romani e l'antiumanesimo del nazionalsocialismo*, in *Scritti di storia del diritto e bibliografia giuridica offerti a G. Bonfanti*, Macerata 2012, p. 33 ss. (pubbl. n. 7) inaugura un nuovo e originale filone di ricerca, dedicato alla figura di Salvatore Riccobono e alla sua difesa della cultura umanistica negli anni del nazionalsocialismo. Il nuovo itinerario scientifico intrapreso giunge a compimento nella quarta monografia (*Salvatore Riccobono, il diritto romano e il valore politico degli Studia Humanitatis*, Torino, 2012 pp. XII-154 [pubbl. n. 8]). Si tratta di una pregevole ricerca che, avvalendosi di inedite testimonianze d'archivio, contribuisce ad una migliore conoscenza della figura di Salvatore Riccobono e della storia della cultura europea nel secolo appena trascorso. Il volume, proponendo risultati di indubbia originalità e rilevanza, ha avuto ampia circolazione, anche al di fuori della ristretta cerchia dei cultori della disciplina (v. L. CANFORA, *E Bottai fece infuriare Goebbels*, in *Corriere della sera* 25/04/2013). Completa il profilo scientifico del candidato un denso articolo su *L'Istituto di diritto romano 'Vittorio Scialoja' negli Archivi dell'Accademia d'Italia* (in corso di stampa in *BIDR* 3 quarta serie, 2013). Il contributo, che propone al lettore anche documentazione d'archivio rimasta finora inedita, ricostruisce, con acume critico, un importante tassello della storia degli studi di diritto romano nell'Italia fascista. Il lavoro trova collocazione su un'importante rivista di classe A. È possibile osservare conclusivamente che la produzione scientifica di Ugo


Bartocci raggiunge risultati originali e rilevanti. L'attività di ricerca di Ugo Bartocci presenta inoltre una notevole e apprezzabile varietà tematica, che spazia da temi squisitamente privatistici a problematiche di più ampio respiro. Tale produzione, che consta di ben quattro approfonditi studi monografici, uno dei quali relativamente recente (2012), si segnala per l'esame sempre attento delle fonti, per sensibilità storica e per capacità critica.

### Candidata Iole Fagnoli

La candidata presenta 12 pubblicazioni scientifiche, editate dal 1998 al 2014, tre delle quali assumono carattere monografico. In *Studi sulla legittimazione attiva all'interdetto quod vi aut clam*, Milano, 1998, pp. X-164 (pubb. n. 1), la candidata si sofferma sull'interdetto *quod vi aut clam* e sulla relativa elaborazione giurisprudenziale. La ricerca, condotta con buona padronanza delle fonti e della principale letteratura di riferimento, giunge a conclusioni non prive di spunti di originalità. Nella seconda monografia, dal titolo *Alius solvit, alius repetit. Studi in materia di indebitum condicere*, Milano, 2001, pp. X-282 (pubbl. n. 2), l'autrice esamina la *condictio indebiti*, che viene analizzata con particolare riferimento al fenomeno delegatorio e all'intervento, nella fase della *solutio*, delle figure del *procurator*, del *tutor* e del *fideiussor*. Anche questo lavoro dimostra una buona attitudine alla ricerca scientifica. Nella terza monografia (*Ricerche sul furto in diritto romano. Qui sciens indebitum accipit*, Milano, 2006, pp. VI-276 [pubbl. n. 3]), viene presa in considerazione, con rigore metodologico e sensibilità storica, la fattispecie del furto consistente nella consapevole accettazione di un pagamento indebito. La produzione scientifica minore consta di quattro articoli su rivista, due dei quali editi su prestigiose riviste di classe A, e di cinque contributi in volumi collettanei. Risultano senz'altro di buon livello i seguenti contributi: *Rescripsit actionem dandam. Sulla ripetibilità del legato per damnationem*, in *Labeo* 47, 2001, p. 252 ss. (pubbl. n. 4), in cui la candidata si sofferma sull'evoluzione della disciplina del legato obbligatorio e sulla testimonianza di Gai. 2.283 e *Si eam rem in urbe Roma ... iudicari iussisset. Sulla 'legittimità' dei giudizi nella lex Irnitana*, in *Iura* 60, 2012, p. 246 ss. (pubbl. n. 7), in cui viene invece presa in considerazione la distinzione tra *iudicia legitima* e *iudicia imperio continentia*. La rimanente produzione scientifica raggiunge invece risultati più modesti per rilievo e originalità. Nell'articolo *Paulus-Fragmente mit vermeintlichem Bezug auf Erfüllung nichtgeschuldeter Vermächtnisse*, in *Orbis Iuris Romani* 7, 2001, p. 6 ss. (pubbl. n. 5), l'autrice si sofferma sulla collocazione palinogenetica di alcuni luoghi escerpiti dai *libri ad Sabinum* paolini (Pal. Paul. 1642-1645), giungendo alla conclusione secondo cui «Meines Erachtens wäre dementsprechend die Einfügung eines Fragezeichens in die Rubrik „De legatis indebitis solutis“ in Lenels Palingenesie angebracht». Il lavoro si presenta piuttosto superficiale, anche perché non vengono presi in considerazione i tentativi di ricostruzione del sistema di Sabino successivi a O. LENEL, *Das Sabinussystem*, Strassburg, 1892, e, segnatamente, F. SCHULZ, *Sabinus-Fragmente in Ulpian's Sabinus-Commentar*, Halle, 1906, e, da ultimo, R. ASTOLFI, *I libri tres iuris civilis di Sabino*<sup>2</sup>, Padova, 2001. In *Culpa in contrahendo e azioni contrattuali*, in L. Garofalo (a cura di), *Actio in rem e actio in personam. In ricordo di M. Talamanca*, II, Padova, 2011, p. 437 ss. (pubbl. n. 6), la candidata si sofferma in modo piuttosto descrittivo e senza che emerga un reale apporto critico sulla nota elaborazione della figura della *culpa in contrahendo* da parte di Rudolf von Jhering, sulla base di alcuni spunti offerti dalle fonti giuridiche romane e senza trascurare la disciplina della responsabilità precontrattuale offerta da alcune moderne codificazioni. Il breve saggio *Mille taedia, mille morae. Zu Dauer des Prozesses in Juvenals Satire*, in M. Amgardt, F. Klinck, I. Reichard (a cura di), *Liber amicorum Christoph Krampe*



zum 70. Geburtstag, Berlin, 2013, p. 99 ss. (pubbl. n. 8), si concentra invece sull'interpretazione di Iuven. Sat. 16.35-50. Carattere prevalentemente descrittivo e divulgativo presenta l'articolo *Spectant victores ruinam naturae* (Plin. Nat. Hist. 33.73). *Reazioni all'inquinamento in diritto romano*, in LR 2, 2013, p. 227 ss. (pubbl. n. 9), che riproduce, corredato da indicazioni bibliografiche a piè di pagina, il testo di una lezione tenuta dall'autrice in varie università. Il carattere poco scientifico del contributo emerge; ad es. a p. 243 dove si sente il bisogno di ricordare «che oggi la tutela dell'ambiente è regolamentata sistematicamente dal diritto pubblico», mentre in nota, a conforto dell'affermazione, invero piuttosto scontata, si cita semplicemente, senza indicazione di pagine, L. TRAMONTANO, *Codice dell'ambiente annotato con la giurisprudenza*, Torino 2000. Completano il profilo scientifico della candidata una concisa rassegna sull'attività normativa di Decio (*Tückischer Tyrann oder glänzender Herrscher? Zur Gesetzgebung des Kaisers Decius*, in J. Hallebeek, M. Schermaier, R. Fiori, E. Metzger, J.P. Coriat [a cura di], *Inter cives necnon peregrinos. Essays in honour of B. Sirks*, Göttingen, 2014, p. 199 ss. [pubbl. n. 10]), che non sembra raggiungere risultati di qualche rilievo e dove (p. 208), per una svista, viene riportata due volte la costituzione contenuta in C. 6, 30, 4, il contributo *Die durchschnittene Kehle*, in *Fundamina. A Journal of Legal History, Special Issue, Festschrift to L. Winkel*, 1, 2014, p. 275 ss. (pubbl. n. 11), che si sofferma, prendendo in considerazione anche l'interpretazione offerta nelle fonti giuridiche bizantine, sulla nota testimonianza di D. 9.2.11 pr. (Ulp. 18 *ad ed.*), già oggetto di una cospicua produzione dottrinale. In quest'ultimo lavoro le citazioni nelle note a piè di pagina sono poco curate e approssimative. Ad es., il lavoro di F.B. BREMER, *Iurisprudentiae antehadrianae quae supersunt*, II.1, Lipsiae, 1898, viene erroneamente citato con il titolo *Iurisprudentia antehadriana*. Più grave è, a p. 279, il richiamo dell'edizione di Scheltema, Holwerda, van der Wal, B VIII, p. 2752, per Sch. 41 a Bas. 60, 3, 11, mentre in realtà l'autrice riproduce (con molti refusi) il testo dell'edizione dei fratelli Heimbach. Il saggio dal titolo *Il magistrato in prima linea. I iudicia imperio continentia*, in L. Garofalo (a cura di), *Il giudice privato nel processo civile romano*, III, Padova, 2014, p. 125 ss. (pubbl. n. 12), nonostante l'indicazione fornita dall'autrice nell'elenco delle pubblicazioni, è stato edito solo nel 2015. L'allegato contiene delle bozze (v. p. 147, nt. 65). Il saggio, che prende in considerazione ancora una volta la distinzione tra *iudicia legitima* e *imperio continentia* (cfr. *supra*, pubbl. n. 7), ha carattere tendenzialmente descrittivo. È possibile conclusivamente osservare come la produzione scientifica della candidata si presenti di buon livello, specie con riferimento alle tre opere di carattere monografico, che, tuttavia, appaiono ormai non vicinissime nel tempo (l'ultima monografia è stata pubblicata nel 2006). La produzione scientifica minore più recente, pur quantitativamente intensa, deve essere ritenuta di livello inferiore dal punto di vista qualitativo.



**PROCEDURA VALUTATIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI PRIMA FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/H1 - DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL'ANTICHITÀ, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/18 - DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL'ANTICHITÀ, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E STORIA DEL DIRITTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE 240/2010 (codice n. 2995)**

Allegato 5

Scheda di ripartizione dei punteggi

Candidato Ugo Bartocci

**Valutazione dell'attività didattica (max. 30 punti)**

Valutazione dell'attività didattica integrativa (max. 10 punti)	Punteggio	Note
<p>Attività didattica integrativa, disgiunta dalla titolarità di insegnamenti, per 12 anni, dal 1991 al 2003.</p> <p>Il candidato ha svolto attività didattica integrativa, consistente in attività di tutorato, esercitazioni e seminari, presso la Facoltà di Giurisprudenza di Urbino, in qualità di cultore della materia, dal 1991 al 1994, e, in qualità di ricercatore, dal 1995 al 1999. Dal 1996 al 2003 ha svolto, prima come cultore della materia, poi, dal 2000, come ricercatore, a seguito di trasferimento, attività di didattica integrativa presso l'Università Statale di Milano, nell'ambito dei corsi di Storia del diritto romano, di Istituzioni di diritto romano e di Diritto romano tenuti dal Prof. G. Polara.</p>	3,6	Viene attribuito un punteggio pari a 0,3 per ogni anno in cui il candidato ha svolto attività didattica integrativa, disgiunta dalla titolarità di un insegnamento, secondo il seguente calcolo: $2003-1991=12$ ; $12 \times 0,3=3,6$ .
<p>Attività didattica integrativa, svolta nell'ambito della titolarità di insegnamenti, per 10 anni, dal 2003 al 2014.</p>	5	Per tale attività didattica integrativa, consistente principalmente nell'attività di relatore di tesi di laurea, svolta nell'ambito della titolarità di

*Handwritten signatures and initials on the right margin of the page.*



		insegnamenti, viene assegnato un punteggio pari a 0,5, per ciascun anno di titolarità di insegnamenti.
<b>Punteggio complessivo</b>	<b>8,6</b>	

<b>Valutazione dell'attività didattica frontale (max. 20 punti)</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Note</b>
Dall'A.A. 2003/2004, ha ottenuto la titolarità del corso di Diritto romano delle persone e della famiglia presso l'Università Statale di Milano, e, dal 2010, anche di quello di Istituzioni di diritto romano (A-D). A questi insegnamenti si è aggiunto, dall'A.A. 2013/2014, quello di Egesi delle fonti del diritto romano.	14	Viene attribuito un punteggio pari a 1 per ogni insegnamento di cui il candidato è stato titolare, moltiplicato per il numero di anni di titolarità, fino al momento della presentazione della domanda, dunque fino l'A.A. 2013/2014, secondo il seguente calcolo: Diritto romano delle persone e della famiglia: 10 punti; Istituzioni di diritto romano (A-D): 3 punti; Egesi delle fonti del diritto romano: 1 punto.
Esiti della valutazione da parte degli studenti	1,9	Si attribuisce inoltre un punteggio pari a 0,1, relativamente a ciascun insegnamento considerato, per ogni campo della valutazione degli studenti in cui la percentuale delle risposte "Decisamente si" supera il 50%. Dalla documentazione prodotta dal candidato risulta che tali campi sono 19.
<b>Punteggio complessivo</b>	<b>15,9</b>	

**Punteggio complessivo per attività didattica (integrativa+frontale) 24,5**

<b>Valutazione delle pubblicazioni scientifiche (max. 45 punti)</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Note</b>
1) <i>Le species nuptiarum nell'esperienza romana arcaica. Relazioni matrimoniali e sistemi di potere nella testimonianza delle fonti</i> , Roma 1999, pp. 1-184.	Monografia	6	

2) <i>Un'annotazione giuridica sull'alter exitus Andriae</i> , in <i>Iura</i> 50, 1999 (pubbl. 2003), p. 173 ss.	Articolo su rivista	3	Rivista di classe A
3) <i>Gaio e un enigma medioevale</i> , in <i>Iura</i> 52, 2001 (2005), p. 155 ss.	Articolo su rivista	2	Rivista di classe A
4) <i>I comici e la dotis dictio</i> , in <i>Studi per G. Nicosia</i> , I, Milano 2007, p. 413 ss.	Contributo in volume collettaneo	3	
5) <i>Aspetti giuridici dell'attività letteraria in Roma antica. Il complesso percorso verso il riconoscimento dei diritti degli autori</i> , Torino 2009, pp. X-254.	Monografia	4	
6) <i>Spondebatur pecunia aut filia. Funzione ed efficacia arcaica del dicere spondeo</i> , Roma 2012, pp. 1-220.	Monografia	6	
7) <i>I Fata iuris romani e l'antiumanesimo del nazionalsocialismo</i> , in <i>Scritti di storia del diritto e bibliografia giuridica offerti a G. Bonfanti</i> , Macerata 2012, p. 33 ss.	Contributo in volume collettaneo	2	
8) <i>Salvatore Riccobono, il diritto romano e il valore politico degli Studia Humanitatis</i> , Torino, 2012 pp. XII-154.	Monografia	4	
9) <i>L'Istituto di diritto romano 'Vittorio Scialoja' negli Archivi dell'Accademia d'Italia</i> (in corso di stampa in BIDR 3 quarta serie, 2013)	Articolo su rivista	3	Rivista di classe A
Intensità e continuità temporale della produzione scientifica del candidato		2	
<b>Punteggio complessivo</b>		<b>35</b>	Per le monografie: 20 punti. Per i saggi inseriti in opere collettanee: 5 punti. Per gli articoli su rivista: 8 punti.

Valutazione dell'attività di ricerca (max. 15 punti)	Punteggio	Note
Il candidato ha partecipato, in qualità di componente di unità di ricerca locale, al PRIN 2010	0,3	Per la partecipazione a ciascun PRIN, in qualità di componente di unità di ricerca locale, viene attribuito il punteggio di 0,3.
Partecipazione alle svariate attività dei dottorati di ricerca,	2,7	Si attribuisce il punteggio con riferimento alla voce "altro

partecipazione in attività editoriali di ristampa, ricerche documentali		ruolo organizzativo e direttivo all'interno della comunità nazionale/internazionale di cui al verbale n. 1
<b>Punteggio complessivo</b>	<b>3,0</b>	

Valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio (max. 10 punti)	Punteggio	Note
Attività presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Urbino	0,5	
<b>Punteggio complessivo</b>	<b>0,5</b>	

**PUNTEGGIO TOTALE RIPORTATO DAL CANDIDATO UGO BARTOCCI: 63 PUNTI**

Antonio Salera

Paolo Solbiato

Giuseppe

**PROCEDURA VALUTATIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI PRIMA FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/H1 – DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL'ANTICHITÀ, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/18 – DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL'ANTICHITÀ, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E STORIA DEL DIRITTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE 240/2010 (codice n. 2995)**

Allegato 6

Scheda di ripartizione dei punteggi

Candidata Iole Fagnoli

**Valutazione dell'attività didattica (max. 30 punti)**

Valutazione dell'attività didattica integrativa (max. 10 punti)	Punteggio	Note
Attività didattica integrativa, disgiunta dalla titolarità di insegnamenti, per 10 anni, dal 1995 al 2005. Ha svolto attività didattica integrativa, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Statale di Milano, collaborando con il Prof. F. Gnoli e facendo parte delle commissioni d'esame per l'insegnamento di Istituzioni di diritto romano, dal 1995 al 2005.	3	Viene attribuito un punteggio pari a 0,3 per ogni anno in cui la candidata ha svolto attività didattica integrativa, disgiunta dalla titolarità di un insegnamento, secondo il seguente calcolo: 2005-1995=10; 10X0,3=3.
A partire dal 2005 ha ottenuto la titolarità di insegnamenti presso l'Università Statale di Milano.	4,5	Per tale attività didattica integrativa, consistente principalmente nell'attività di relatore di tesi di laurea, svolta nell'ambito della titolarità di insegnamenti, viene assegnato un punteggio pari a 0,5, per ciascun anno di titolarità di insegnamenti.
Dal 2008 al 2011 ha svolto esercitazioni in lingua tedesca presso l'Università di Berna, anche in diritto privato svizzero, in particolare sul diritto delle obbligazioni e sui	0,6	Viene assegnato un punteggio di 0,2 per ciascun anno.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

diritti reali.		
<b>Punteggio complessivo</b>	<b>8,1</b>	

<b>Valutazione dell'attività didattica frontale (max. 20 punti)</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Note</b>
Dall'A.A. 2005/2006 e fino all'A.A. 2008/2009, ha ottenuto la titolarità del corso di Diritto romano presso l'Università Statale di Milano. Dal 2010 è titolare dell'insegnamento di Istituzioni di diritto romano (O-Z). Dall'A.A. 2011/2012 ha ottenuto nuovamente la titolarità dell'insegnamento di Diritto romano. A questi insegnamenti si è aggiunto, dall'A.A. 2013/2014, quello di Storia del diritto romano.	12	Viene attribuito un punteggio pari a 1 per ogni insegnamento di cui il candidato è stato titolare, moltiplicato per il numero di anni di titolarità, fino al momento della presentazione della domanda, dunque fino l'A.A. 2013/2014, secondo il seguente calcolo: Diritto romano: 6 punti; Istituzioni di diritto romano (O-Z): 5 punti; Storia del diritto romano: 1 punto.
Titolarità di insegnamenti all'estero. La candidata ha svolto l'insegnamento di Römisches Recht, presso l'Università di Berna, negli A.A. 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013.	7	Viene attribuito un punto per ogni anno accademico in cui la candidata è stata titolare dell'insegnamento di Römisches Recht. L'A.A. 2014/2015 non viene preso in considerazione ai fini della presente procedura di valutazione comparativa.
Esiti della valutazione da parte degli studenti	1	Si attribuisce inoltre un punteggio pari a 0,1, relativamente a ciascun insegnamento considerato, per ogni campo della valutazione degli studenti in cui la percentuale delle risposte "Decisamente sì" supera il 50%. Dalla documentazione prodotta dalla candidata risulta che tali campi sono 10.
<b>Punteggio complessivo</b>	<b>20</b>	

**Punteggio complessivo per attività didattica (integrativa+frontale) 28,1**

Valutazione delle pubblicazioni scientifiche (max. 45 punti)	Tipologia	Punteggio	Note
1) <i>Studi sulla legittimazione attiva all'interdetto quod vi aut clam</i> , Milano, 1998, pp. X-164.	Monografia	5	
2) <i>Alius solvit, alius repetit. Studi in materia di indebitum condicere</i> , Milano, 2001, pp. X-282.	Monografia	4	
3) <i>Ricerche sul furto in diritto romano. Qui sciens indebitum accipit</i> , Milano, 2006, pp. VI-276.	Monografia	5	
4) <i>Rescripsit actionem dandam. Sulla ripetibilità del legato per damnationem</i> , in <i>Labeo</i> 47, 2001, p. 252 ss.	Articolo su rivista	3	Rivista di classe.A
5) <i>Paulus-Fragmente mit vermeintlichem Bezug auf Erfüllung nichtgeschuldeter Vermächtnisse</i> , in <i>Orbis Iuris Romani</i> 7, 2001, p. 6 ss.	Articolo su rivista	1	
6) <i>Culpa in contrahendo e azioni contrattuali</i> , in L. Garofalo (a cura di), <i>Actio in rem e actio in personam. In ricordo di M. Talamanca</i> , II, Padova, 2011, p. 437 ss.	Contributo in volume collettaneo	2	
7) <i>Si eam rem in urbe Roma ... iudicari iussisset. Sulla 'legittimità' dei giudizi nella lex Irnitana</i> , in <i>Iura</i> 60, 2012, p. 246 ss.	Articolo su rivista	3	Rivista di classe A
8) <i>Mille taedia, mille morae. Zu Dauer des Prozesses in Juvenals Satire</i> , in M. Amgardt, F. Klinck, I. Reichard (a cura di), <i>Liber amicorum Christoph Krampe zum 70. Geburtstag</i> , Berlin, 2013, p. 99 ss.	Contributo in volume collettaneo	2	
9) <i>Spectant victores ruinam naturae (Plin. Nat. Hist. 33.73). Reazioni all'inquinamento in diritto romano</i> , in <i>LR 2</i> , 2013, p. 227 ss.	Articolo su rivista	1	
10) <i>Tückischer Tyrann oder glänzender Herrscher? Zur Gesetzgebung des Kaisers Decius</i> , in J. Hallebeek, M. Schermaier, R. Fiori, E. Metzger, J.P. Coriat (a cura di), <i>Inter cives necnon peregrinos. Essays in honour of B. Sirks</i> , Göttingen, 2014, p. 199 ss.	Contributo in volume collettaneo	1	
11) <i>Die durchschnittene Kehle</i> , in <i>Fundamina. A Journal of Legal</i>	Contributo in volume collettaneo	2	

10  
 10  
 10



<i>History, Special Issue, Festschrift to L. Winkel, 1, 2014, p. 275 ss.</i>			
12) <i>Il magistrato in prima linea. I iudicia imperio continentia</i> , in L. Garofalo (a cura di), <i>Il giudice privato nel processo civile romano</i> , III, Padova, 2014, p. 125 ss.	Contributo in volume collettaneo	3	
Intensità e continuità temporale della produzione scientifica della candidata		3	
<b>Punteggio complessivo</b>		<b>35</b>	Per le monografie: 14 punti. Per i saggi inseriti in opere collettanee: 10 punti. Per gli articoli su rivista: 8 punti.

Valutazione dell'attività di ricerca (max. 15 punti)	Punteggio	Note
La candidata ha partecipato, in qualità di componente di unità di ricerca locale, ai PRIN 2000, 2003, 2005	0,9	Per la partecipazione a ciascun PRIN, in qualità di componente di unità di ricerca locale, viene attribuito il punteggio di 0,3.
Partecipazione alle svariate attività dei dottorati di ricerca, partecipazione a comitati scientifici di riviste, attività di valutazione, attività di internazionalizzazione, traduzioni	4,1	Si attribuisce il punteggio con riferimento alla voce "altro ruolo organizzativo e direttivo all'interno della comunità nazionale/internazionale di cui al verbale n. 1
<b>Punteggio complessivo</b>	<b>5,0</b>	

Valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio (max. 10 punti)	Punteggio	Note
Attività presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Statale di Milano.	1,0	
Attività presso il Romanistisches Institut dell'Università di Berna	0,5	
<b>Punteggio complessivo</b>	<b>1,5</b>	

**PUNTEGGIO TOTALE RIPORTATO DALLA CANDIDATA IOLE FARGNOLI: 69,6 PUNTI**

*Antonio Palen*



**PROCEDURA VALUTATIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI PRIMA FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/H1 – DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL'ANTICHITÀ, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/18 – DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL'ANTICHITÀ, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E STORIA DEL DIRITTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE 240/2010 (codice n. 2995)**

### RELAZIONE FINALE

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa indicata in epigrafe, composta da:

Prof. Antonio Palma, Presidente, Ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza, settore concorsuale 12/H1 – Diritto romano e diritti dell'antichità, SSD IUS/18 – Diritto romano e diritti dell'antichità dell'Università degli Studi di Napoli Federico II;

Prof.ssa Laura Solidoro, Componente, Ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza, settore concorsuale 12/H1 – Diritto romano e diritti dell'antichità, SSD IUS/18 – Diritto romano e diritti dell'antichità dell'Università degli Studi di Salerno;

Prof. Giovanni Luchetti, Segretario, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, settore concorsuale 12/H1 – Diritto romano e diritti dell'antichità, SSD IUS/18 – Diritto romano e diritti dell'antichità dell'Università degli Studi di Bologna;

si è riunita, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, il giorno 10 ottobre 2017, alle ore 15, e, in presenza, il giorno 7 dicembre 2017 alle ore 10.

Nella riunione preliminare svoltasi telematicamente in data 10 ottobre 2017, la Commissione ha proceduto alla nomina del Presidente nella persona del prof. Antonio Palma e del Segretario nella persona del prof. Giovanni Luchetti.

La Commissione, ha preso visione dell'elenco dei candidati:

- 1) Bartocci Ugo
- 2) Fagnoli Iole

Ciascun commissario ha dichiarato l'assenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri membri della Commissione. Ha dichiarato altresì, ai sensi dell'art. 35 bis del D.lgs. n.165/2001 di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale. Ciascun commissario ha dichiarato altresì di non aver riportato una valutazione negativa nelle attività di cui al comma 7 dell'art. 6 della Legge n. 240/2010.

La Commissione ha preso visione del bando della procedura di chiamata indicata in epigrafe e del Regolamento che disciplina le procedure di chiamata di cui alla Legge 240/2010 dell'Università degli Studi di Milano.

La Commissione ha quindi provveduto a predeterminare i criteri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, dell'attività di ricerca e dell'attività gestionale.

Nella seconda riunione che si è tenuta il giorno 7 dicembre 2017 alle ore 10, la Commissione ha proceduto alla valutazione dei candidati in base ai criteri stabiliti nella riunione preliminare. I singoli commissari hanno anzitutto prodotto e allegato i propri giudizi individuali sulle pubblicazioni.

La Commissione ha poi predisposto due schede nelle quali sono stati riportati i titoli valutati e i punteggi attribuiti collegialmente a ciascuno di essi relativamente all'attività didattica, all'attività di ricerca e alle pubblicazioni scientifiche, nonché all'attività gestionale. Al termine delle operazioni di valutazione, la Commissione ha individuato con deliberazione assunta all'unanimità la candidata prof. Iolè Fagnoli quale candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche richieste, con la seguente motivazione:

La commissione esprime il proprio unanime apprezzamento per l'eccellenza della qualità scientifica di entrambi i candidati, ritenendoli pienamente meritevoli di prestare il servizio di docenza presso l'Università Statale di Milano, auspicandone, nel pieno rispetto dell'autonomia decisionale degli organi accademici, la più sollecita chiamata. All'unanimità - nel riconoscimento delle specifiche attitudini individuali dei candidati, dei quali si evidenzia per la prof.ssa Fagnoli la maggiore laboriosità nella produzione scientifica e la costante presenza nelle attività organizzative in ambito accademico, e per il prof. Bartocci la grande eleganza filologica e la raffinatezza di pensiero - la commissione esprime la propria preferenza per la prof.ssa Iolè Fagnoli per l'intensità e la continuità temporale della sua attività scientifico-accademica.

La commissione dichiara conclusi i lavori.

Il plico contenente due copie dei verbali delle singole riunioni e due copie della relazione finale con i relativi allegati viene consegnato dal Presidente o da un suo incaricato al Responsabile del Procedimento dell'Università degli Studi di Milano. Copia elettronica, in formato Word, di ciascun verbale e della relazione finale verrà inviata all'indirizzo di posta elettronica valcomp@unimi.it.

La Commissione termina i lavori alle ore 16.00 del giorno 7 dicembre 2017.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 7 dicembre 2017

LA COMMISSIONE:

Prof. Antonio Palma, Presidente

Prof.ssa Laura Solidoro, Componente

Prof. Giovanni Luchetti, Segretario

